

P.S.R. PER L'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO. ANNUALITÀ 2016. TESTO COORDINATO.

## **Articolo 1 (Finalità della misura)**

La misura 11 intende incentivare l'introduzione e il mantenimento del metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) 834/2007 e al Reg. (CE) N. 889/2008 della commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni. La coltivazione biologica mira all'attuazione di una gestione aziendale a basso impatto ambientale in tutti gli ambiti della produzione con un ridotto impiego di prodotti di sintesi, un limitato consumo energetico e una rivalutazione dei principi attivi naturali. L'adesione ai principi e metodi indicati dal regolamento (CE) 834/2007 favorisce l'adozione di sistemi di autoregolamentazione già presenti in natura, garantendo nel contempo la difesa fitosanitaria, la tutela dell'ambiente e una riduzione degli input di produzione.

L'agricoltura biologica è un sistema di produzione che sostiene l'integrità del suolo, dell'ecosistema e la salute delle persone. Si basa su processi di salvaguardia dell'ecosistema, biodiversità e cicli adatti alle condizioni locali, piuttosto che sull'uso di input con effetti avversi. Essa combina tradizione, innovazione e scienza perché l'ambiente condiviso ne tragga beneficio e per promuovere relazioni corrette e una buona qualità della vita per tutti coloro che sono coinvolti." (IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movement) .

La misura è articolata in due sottomisure.

11.1 - pagamento al fine di introdurre pratiche e metodi di produzione biologica

11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

## **Sezione 1**

### **PARTE GENERALE**

## **Articolo 2 (Definizioni)**

### **1. Azienda**

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono eleggibili agli aiuti soltanto le superfici ricadenti nel territorio regionale.

### **2. Agricoltore in attività.**

Per agricoltore in attività si intende quello definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 come recepito dall'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e sm e int.

### 3. Superficie agricola utilizzata (SAU).

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi ed i prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.

Nel caso di presenza in azienda di zootecnia biologica, ai fini del calcolo del rapporto unità di bestiame (UBA) per ettaro di SAU, sono prese in considerazione le superfici aziendali investite a foraggiere ricadenti nel territorio della regione Umbria e quelle delle regioni confinanti (Marche, Toscana e Lazio).

Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende con presenza di zootecnia biologica.

### 4. Unità Bestiame Adulto (UBA)

Per il calcolo delle UBA possedute dall'azienda, vengono presi a riferimento gli indici di conversione di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 808/2014, a valere esclusivamente per le specie riportate nella tabella seguente:

<b>SPECIE ANIMALI</b>	<b>UB/capo</b>
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni ed equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

### 5. Condizionalità

Il regime di condizionalità è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti). Esso prevede una riorganizzazione dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori:

- ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno;
- sanità pubblica e salute degli animali e delle piante;
- benessere degli animali.

### 6. Fascicolo aziendale

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1 dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dalla misura 11 del PSR 2014/2020.

Ogni richiedente l'aiuto ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come

previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

### **7. Fascicolo domanda**

Contenitore della domanda e della documentazione amministrativa e tecnica allegata (non contenuta nel fascicolo aziendale) atta a dimostrare il possesso dei requisiti e condizioni dichiarati in domanda necessari per accedere agli aiuti. Il richiedente è responsabile della costituzione e aggiornamento del fascicolo domanda che è conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente abilitato dall'Organismo Pagatore Agea.

### **8. Soggetti autorizzati**

Nelle more della definizione delle procedure per l'implementazione delle misure del PSR 2014/2020, sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n. 957 dell' 11 giugno 2007 e della DGR n. 392 del 16 aprile 2008 e s.m. e int., rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

### **9. Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti**

Per "requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti" si intendono i connessi obblighi di baseline (condizionalità, requisiti minimi, ecc.) e specificatamente:

- Realizzazione della platea per lo stoccaggio del letame o suo adeguamento;
- Realizzazione o adeguamento della capacità delle vasche per lo stoccaggio dei liquami;
- Possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- Realizzazione o adeguamento delle vasche per lo stoccaggio dei liquami, ripristinando le condizioni di impermeabilità, eliminando le perdite e le cause che le hanno generate;
- Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici completa o semplificata;
- Presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma completa o semplificata.

### **10. Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari**

Per "requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari" si intendono i connessi obblighi di baseline (condizionalità, requisiti minimi, ecc.) e specificatamente:

- Controllo e verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016);
- Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria;
- Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015) e dal 26/11/2015 possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- Divieto dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

### **Articolo 3** **(Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità)**

#### **1. Beneficiari**

Possono accedere ai benefici della misura gli “agricoltori in attività”, come definiti all’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, recepito dall’articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e s.m. e int. che adottano il metodo della produzione biologica su superfici ricadenti nel territorio regionale.

#### **2. Condizioni di ammissibilità**

Per accedere ai benefici della misura è necessario che i richiedenti siano agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Per l’individuazione delle superfici eleggibili all’aiuto sono prese a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, impartite dall’Organismo Pagatore AGEA. (circolari n. ACIU.2005.209 del 20 aprile 2005, n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, prot. N. ACIU.2011.278 del 14 aprile 2011, N. ACIU.2011.679 del 25 Novembre 2011, N. ACIU.2012.28 del 25 Gennaio 2012, N. ACIU.2012.90 del 29 Febbraio 2012, N. ACIU.2012.227 del 17 maggio 2012 e UMU/2015/749 del 30 aprile 2015).

Ai fini del presente bando il possesso/detenzione dei terreni da assoggettare agli impegni, deve essere disponibile a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della proprietà, (anche in comunione dei beni) affitto, usufrutto, comodato e concessione da enti pubblici, fin dal momento dell’assunzione dell’impegno e, di norma, di durata tale da coprire l’intero periodo vincolativo (impegno quinquennale).

L’esclusività del possesso/detenzione è motivata dalla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), la responsabilità relativa all’assunzione degli impegni previsti dalla misura.

Pertanto, nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del DPR n.445/2000) del titolare della domanda in ordine all’avvenuta acquisizione del consenso, a suo favore, degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollata.

I contratti di affitto, di comodato e le concessioni da enti pubblici, ricorrendo nella fattispecie il caso d’uso previsto dall’art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell’art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di presentazione della domanda e, a norma del paragrafo 8 della circolare AGEA n. 15 del 30 aprile 2008 come integrata dalla nota AGEA ACIU.2012.90 del 29 febbraio 2012, devono essere presenti nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda, debitamente protocollati.

In attuazione della circolare AGEA ACIU.2012.90, sopra richiamata, i contratti di affitto verbali, qualora sottoscritti dal conduttore, sono ritenuti idonei solo se accompagnati da una dichiarazione del locatore proprietario, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, che confermi l’effettiva sussistenza del contratto verbale. Anche per i contratti di comodato e per le concessioni da enti pubblici si applicano le disposizioni previste dalla circolare AGEA ACIU.2012.90.

Nei casi di comproprietà tale dichiarazione deve essere rilasciata da almeno uno dei comproprietari, che esprima il consenso alla conduzione della superficie oggetto di contratto, da parte di tutti i comproprietari. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere protocollate nel fascicolo aziendale.

In presenza di contratti di affitto, comodato o concessioni da enti pubblici con scadenza durante il periodo d'impegno quinquennale, i richiedenti sono tenuti a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzioni di continuità), e registrarli a termini di legge.

Tuttavia, ai fini del presente avviso, il nuovo contratto deve essere registrato entro la data di presentazione della domanda di pagamento immediatamente successiva.

I contratti di affitto, comodato o concessioni da enti pubblici con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di pagamento relativa alla quinta annualità, dovranno essere registrati e protocollati nel fascicolo aziendale antecedentemente alla scadenza dell'impegno quinquennale, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono:

- possedere il requisito di agricoltore in attività come definito all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e sm e it.
- essere in possesso di un'azienda con una "superficie minima ammissibile all'impegno (SOI)  $\geq$  ad un ettaro.

Nel caso di aziende con presenza di zootecnia pascoliva biologica (bovini, ovicapri o equini) il carico di UBA biologiche ad ettaro di superficie foraggera biologica deve essere ricompreso fra i valori maggiore di zero e minore o uguale a due.

Per quanto attiene l'aiuto correlato alla presenza della zootecnia biologica, il richiedente è tenuto a dimostrare il possesso esclusivo dei capi (bovini, ovicapri ed equini) oggetto del sostegno.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (almeno 5 anni), pena l'applicazione della riduzioni ed esclusioni previste, salvo diversa disposizione definita dall'Organismo Pagatore Agea nell'ambito delle norme di gestione delle domande di pagamento.

### **3. Condizioni di inammissibilità**

Ai fini del presente bando, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento conseguenti ad impegni che ottemperano al greening (articolo 43 del Reg. 1307/13) e contemporaneamente ad impegni correlati all'agricoltura biologica, non sono eleggibili agli aiuti le superfici che nel piano colturale aziendale sono classificate "Aree di interesse ecologico" (EFA).

Pertanto, in considerazione che il rischio di doppio finanziamento sussiste solo per le superfici che concorrono alla componente EFA del greening, le aziende biologiche con una superficie superiore a 15 ettari di seminativo che si avvalgono della condizione di cui al comma 11 dell'articolo 43 del Regolamento 1307/2013, sono tenute, in fase di aggiornamento del fascicolo aziendale propedeutico alla presentazione della domanda unica, ad indicare le superfici/elementi EFA necessarie a soddisfare tale obbligo.

Al fine di consentire ai beneficiari una maggiore disponibilità di terreni per esercitare l'avvicendamento colturale, le superfici ad EFA, ancorché non beneficino degli aiuti previsti dalla misura 11, possono essere comunque assoggettate al rispetto degli impegni.

## **Articolo 4 (Impegni)**

### **1. Dichiarazioni ed impegni**

Il richiedente, al fine dell'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni sostitutive di carattere generale da parte del richiedente e precisamente:

- di essere a conoscenza che devono essere rispettate, su tutta la superficie agricola aziendale, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 91 e seguenti del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità);
- di essere agricoltore in attività come definito all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e sm e int.;
- di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di sostegno a valere sulla misura 11 del PSR 2014/2020 è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l'erogazione degli aiuti è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche del PSR 2014/2020 in corso di valutazione, nonché al cofinanziamento da parte della Regione Umbria della rispettiva quota regionale;
- di essere a conoscenza di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti

per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
- che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di sostegno è vigente alla data di sottoscrizione della stessa;

per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;

Al fine di favorire il ricorso all'arbitrato, quale strumento alternativo al ricorso giurisdizionale per la soluzione delle controversie, i richiedenti possono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento, la seguente clausola compromissoria: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare".

Ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento CE 1305/2013, gli impegni assunti dal richiedente nell'ambito delle sottomisure 11.1 e 11.2 devono essere riferiti, per tutta la loro durata, alle stesse particelle iniziali che hanno beneficiato del sostegno, pena l'applicazione delle esclusioni e riduzioni previste.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale, in corso di definizione, applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e specificate dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

## **2. Decorrenza e durata degli impegni**

Gli impegni decorrono a far data dal 15 giugno 2016, termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno, e devono essere rispettati fino a tutto il 14 giugno 2021 (durata quinquennale), salvo diversa disposizione, conseguente a sopravvenute normative.

### **3. Cause di esonero dagli impegni.**

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizootia o una fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

In ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento 640/2014, qualora un beneficiario sia stato incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento dell'aiuto è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

### **4. Cambio beneficiario**

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo. La presentazione della domanda di cambio beneficiario nel portale SIAN da parte del subentrante che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità della misura 11, assolve ipso facto a tale adempimento.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di sostegno si differenzia a seconda del momento dell'istruttoria in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione totale o parziale, di azienda.

Fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, ai sensi degli articoli 3 e 15 del regolamento UE 809/2014, è consentito apportare modifiche alla domanda stessa.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile". Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora il cessionario non subentri nel rispetto dell'impegno per il restante periodo, l'impegno si estingue e non vi

è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno.

## **5. Liquidazione dell'aiuto**

La liquidazione dell'aiuto è concessa di norma in un'unica soluzione nel momento in cui è stato verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso.

Tuttavia, a tutti i beneficiari che hanno presentato la domanda di pagamento, può essere corrisposto un anticipo del 75% dell'aiuto da erogarsi dal 16 ottobre al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013).

## **6. Clausola di revisione**

I pagamenti per il rispetto delle norme previste dal metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) 834/2007 e al Reg. (CE) N. 889/2008, indennizzano gli impegni che eccedono i pertinenti criteri o requisiti obbligatori stabiliti dalla condizionalità (CGO e BCAA) e dai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ogni altra specifica norma obbligatoria nazionale nonché delle eventuali pratiche agricole consuete.

Qualora si verificano modifiche degli impegni obbligatori sopra richiamati, il beneficiario, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è tenuto al rispetto di tale adeguamento.

Se l'adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

## **7. Trasformazione di impegni (Reg. UE n. 807/2014 art. 14 comma 1)**

Durante il periodo d'impegno (5 anni) è consentito trasformare gli impegni assunti con le sottomisure 11.1 "introduzione di pratiche e metodi di produzione biologica" e 11.2 "mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica" nel caso gli stessi siano rafforzati con altri della sottomisura 10.1, per i quali ne è ammessa la combinazione (Art. 4, comma 9).

In tal caso la trasformazione dell'impegno è consentita a condizione che il nuovo impegno ricomprenda almeno tutte le superfici dell'impegno originario (medesime particelle).

La trasformazione degli impegni assunti non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti a valere sull'impegno originario e può essere esercitata con la presentazione delle domande di pagamento a valere fino alla terza annualità.

Resta inteso che tale trasformazione potrà essere ammessa a finanziamento a condizione che a carico della misura vi sia una disponibilità di risorse finanziarie residue, al netto di quelle necessarie a garantire il pagamento degli impegni precedentemente assunti.

Il nuovo impegno ha una durata di 5 anni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della domanda di trasformazione.

Qualora l'istanza di trasformazione dell'impegno non venisse accolta, il beneficiario resta obbligato al rispetto degli impegni già assunti con la domanda di sostegno originaria.

## **7 bis. Sostituzione di impegni (Reg. UE n. 807/2014 art. 15 comma 3)**

Durante il periodo d'impegno (5 anni) è consentito nell'ambito della medesima misura ampliare le superfici richieste a premio rispetto a quelle indicate nella domanda di sostegno. In tal caso il nuovo impegno ha una durata di 5 anni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della domanda di sostituzione e deve obbligatoriamente comprendere tutte le particelle dell'impegno originario.

Tale ampliamento è consentito a seguito di acquisizione di nuove superfici o per inserimento a premio di superfici aziendali precedentemente non richieste a premio.

La sostituzione degli impegni assunti non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti a valere sull'impegno originario e può essere esercitata con la presentazione delle domande di pagamento a valere fino alla terza annualità.

La superficie oggetto di ampliamento potrà essere ammessa a finanziamento a condizione che vi sia una disponibilità di risorse finanziarie residue, al netto di quelle necessarie a garantire il pagamento degli impegni precedentemente assunti.

Qualora l'istanza di sostituzione dell'impegno non venisse accolta, il beneficiario resta obbligato al rispetto degli impegni già assunti con la domanda di sostegno originaria.

## **8. Formazione**

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione degli impegni agroambientali, il beneficiario o persona alla quale è stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale, durante i primi due anni di impegno, dovrà frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, testimoniato da un attestato di partecipazione.

Nei successivi anni di impegno l'attività agricola dovrà essere affiancata da un'attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 20 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate agli impegni da parte dell'agricoltore. Tale attività deve iniziare al più tardi entro il terzo anno di impegno e terminare non oltre il quarto anno.

Qualora durante il periodo vincolativo si verifichi una condizione di subentro nel mantenimento degli impegni, il subentrante è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti entro un anno dal verificarsi dell'evento e l'attività di aggiornamento/tutoraggio della durata di 20 ore entro il quarto anno di impegno.

Il cedente è esonerato dall'obbligo della formazione (corso di 15 ore) qualora il subentro avvenga nel primo anno di impegno; lo stesso è altresì esonerato dall'attività di aggiornamento/tutoraggio nel caso il subentro avvenga entro il terzo anno di impegno. Nel caso in cui il subentro avvenga nell'ultimo anno di impegno, il subentrante è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di formazione in questione.

Il subentrante è inoltre esonerato dall'obbligo dell'attività di aggiornamento/tutoraggio, qualora il subentro avvenga negli ultimi due anni di impegno.

Il beneficiario per lo svolgimento delle attività di formazione e di aggiornamento/tutoraggio potrà avvalersi dei benefici previsti dalle misure 1 e 2 del PSR 2014/2020.

Al fine di armonizzare l'attività formativa di cui sopra, di seguito sono elencati gli argomenti minimi che dovranno essere oggetto dei programmi dei corsi:

1. La produzione biologica – opportunità e base normativa
2. La gestione del suolo in agricoltura biologica
3. La fertilizzazione nell'agricoltura biologica
4. La difesa delle colture in agricoltura biologica
5. I possibili impegni aggiuntivi combinati con l'agricoltura biologica.

## **9. Combinazione di impegni**

Al fine di migliorare le performance ambientali previste dalla misura, sulla medesima superficie è consentito rafforzare gli impegni previsti dalle sottomisure 11.1 o 11.2 con quelli degli interventi 10.1.2 e 10.1.5 della misura 10 "pagamenti agro-climatico-ambientali", nonché con gli impegni dei sottointerventi 10.1.3.1 o 10.1.3.2 della stessa misura 10. In tal caso gli impegni degli interventi 10.1.2, 10.1.3.1, 10.1.3.1 e 10.1.5 dovranno essere adottati sulla medesima superficie oggetto di impegno della misura 11 (11.1 o 11.2). e fino alla concorrenza massima del 100%.

Nel caso di combinazione degli impegni della misura 11 con quelli della sottomisura 10.1, per quest'ultimi, valgono le pertinenti disposizioni impartite con la determinazione dirigenziale 4637 del 06/06/2016.

Per quanto attiene il livello massimo unitario del sostegno in presenza di combinazione di più impegni fra la misura 11 e 10, si fa rinvio alla tabella in allegato al regolamento (UE) n. 1305/2013 che prevede un massimo di 600,00 euro/ha/anno per le colture annuali, 900,00 euro/ha/anno per le colture perenni specializzate e 450 euro/ha/anno per altri usi della terra.

## **Articolo 5 (Modalità di presentazione delle domande)**

### **1. Presentazione delle domande di sostegno**

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)).

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del presente avviso (Determinazione Dirigenziale n. 3074 del 22/04/2016) e non oltre la data del 15 giugno 2016, sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire e/o aggiornare il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio nel portale SIAN della domanda stessa.

Ciascun richiedente, nello stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sulla misura 11.

La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze.

Alle domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1%, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo. In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

### **2. Conservazione delle domande di sostegno**

In relazione alle modalità di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1. (esclusivamente nel formato elettronico) ed al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il richiedente è tenuto a conservare il "fascicolo domanda" presso il soggetto autorizzato che ha effettuato il rilascio della domanda stessa.

Il fascicolo domanda deve contenere:

- a) la domanda debitamente sottoscritta;
- b) i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda, qualora previsti.

### **3. Domande di pagamento.**

Ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013, durante il periodo di impegno, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento annuale.

Quale soggetto competente, le disposizioni inerenti le modalità di presentazione, sono definite dall'Organismo Pagatore Agea con propria circolare.

## **Articolo 6 (Criteri di selezione delle domande)**

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la concessione delle provvidenze previste dalla misura 11 non si prevedono criteri di selezione.

Tuttavia, in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, saranno applicate procedure di selezione in relazione al maggior vantaggio ambientale atteso.

Saranno pertanto finanziate prioritariamente le aziende che hanno superficie ad impegno ricadente in aree ZVN, e a seguire quelle con maggiore superficie assoggettata all'impegno.

## **Articolo 7 (Istruttoria delle domande)**

### **1. Domande di sostegno.**

L'istruttoria amministrativa delle domande di sostegno, si compone delle seguenti fasi:

- a) acquisizione delle domande nel formato elettronico;
- b) verifica della ricevibilità;
- c) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità;
- d) approvazione delle domande ammissibili e della declaratoria delle domande non ammesse;
- e) notifica ai beneficiari dell'ammissibilità o inammissibilità;
- f) gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali.

L'attività amministrativa delle fasi del procedimento sopra individuate viene così espletata:

#### Fase a) - acquisizione delle domande nel formato elettronico.

Le domande compilate e rilasciate nel portale SIAN sono trasferite nel sistema informativo agricolo regionale (SIAR) a cura dell'Organismo Pagatore Agea.

#### Fase b) - verifica della ricevibilità.

La verifica della ricevibilità consiste nell'accertare l'avvenuto rilascio della domanda nel portale SIAN, entro i termini di scadenza fissati dal presente avviso.

#### Fase c) - verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

Tale fase del procedimento consiste nella verifica della presenza, nella domanda di sostegno, di tutte le dichiarazioni inerenti gli elementi di ricevibilità.

Le informazioni relative alle domande di sostegno sono ricavate direttamente dai fascicoli aziendali validati dai CAA. Tali fascicoli sono oggetto di controllo da parte di Agea nell'ambito del SIGC e in ordine al rispetto delle disposizioni impartite dalla stessa Agenzia per la loro regolare tenuta.

Per quanto sopra, le informazioni riportate nella domanda di sostegno presentata ai sensi del presente avviso possono ritenersi attendibili in quanto adeguatamente controllate, non risultando pertanto necessario procedere ad ulteriori verifiche.

Al termine dell'istruttoria amministrativa viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili la check-list riporta le motivazioni dell'esclusione.

#### Fase d) - approvazione delle domande ammissibili e della declaratoria delle domande non ammissibili.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 2, comma 1 della legge n. 241/90 e s. m. e int., per le quali a fronte dell'attivazione di un procedimento su istanza di parte è prevista l'adozione di un provvedimento espresso, il Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", sulla scorta delle risultanze istruttorie rilevabili da ciascuna check-list, predispone l'elenco delle domande ammissibili, di quelle finanziabili e di quelle inammissibili per ciascuna sottomisura.

#### Fase e) - notifica ai beneficiari dell'ammissibilità o inammissibilità

Le disposizioni adottate con il provvedimento di cui sopra, sono comunicate ai singoli beneficiari ammessi e a quelli non ammessi.

Ai richiedenti non ammessi sono comunicate, mediante posta elettronica certificata, le motivazioni dell'esclusione con l'indicazione dell'autorità e i termini cui è possibile ricorrere (in opposizione o agli organi giurisdizionali).

#### Fase f) - gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali

Ai sensi dell'art. 74 del Reg. 1303/13 nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati emergano difformità, infrazioni o anomalie, il Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", dovrà darne comunicazione, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, al beneficiario inadempiente. A quest'ultimo è data la possibilità di presentare ricorso entro 10 giorni, inviando al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90.

Il Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", valutate le eventuali controdeduzioni presentate adotta specifico provvedimento in ordine ad eventuali prescrizioni, all'avvio del procedimento di decadenza, ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili di fronte all'autorità giudiziaria come segue:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

## **2. Domande di pagamento**

L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione dell'istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede:

- a stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- all'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;
- alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- al pagamento dell'aiuto.

I premi saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento.

Quale soggetto competente, le procedure istruttorie inerenti delle domande annuali di pagamento successive alla prima annualità, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propria circolare N. UMU/2015.980 del 29 maggio 2015 e successive.

### **Articolo 8 (Riduzioni ed esclusioni)**

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti dalla misura 13 del PSR dell'Umbria 2014/2020, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale in corso di definizione, applicativa degli articoli 17, 18, 19, 30, 31 e 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

## **Articolo 9** **(Correzione di errori palesi)**

Per le domande di sostegno/pagamento afferenti la sottomisura oggetto del presente avviso, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni stabilite dalla DGR n. 657 del 21 maggio 2015 che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Pertanto, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi la Giunta Regionale, con la DGR sopra richiamata, ha individuato possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:

1. problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN o eventualmente dalla Regione Umbria per le procedure informatiche del sistema regionale;
2. conto corrente errato;
3. errori di "rovescino" nei numeri;
4. data di inizio e/o di fine impegno errati;
5. informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
6. supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
7. utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
8. informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi (ad esempio indicazione per la consistenza zootecnica di numero di animali diverso da quello fornito dalla BDN);
9. particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;

Per le domande di pagamento oltre la prima annualità, in relazione al fatto che la titolarità giuridica è in capo all'OP AGEA, si fa riferimento alle disposizioni che lo stesso OP ha impartito con le circolari "ACIU.2008.0083 dell'11 gennaio 2008 Sviluppo Rurale. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande conferma impegni misure agro-ambientali", "AGEA N. 27589 /UM del 15 gennaio 2008. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali" e "AGEA del 7 settembre 2012 prot. ACIU. 2012.366. Sviluppo Rurale. Invio esito Audit della Commissione - Misure 211 e 214 - anni 2012 e 2011. Applicazioni istruzioni sull'errore palese", e con altre disposizioni che lo stesso organismo riterrà di emanare.

Tutte le situazioni che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese sono comunicate al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

La Regione tiene una registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario per verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

1. gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
2. gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
3. la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
4. la parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

#### **Articolo 10 (Area di intervento)**

La misura opera su tutto il territorio regionale.

Nel caso di presenza in azienda di zootecnia biologica, ai fini del calcolo del rapporto UBA biologiche (bovini, ovicaprini ed equini) per ettaro di SAU, sono prese in considerazione le superfici aziendali investite a foraggiere ricadenti nel territorio della regione Umbria e quelle delle regioni confinanti (Marche, Toscana e Lazio).

Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende zootecniche come sopra definite.

#### **Articolo 11 (Pianificazione finanziaria)**

Le risorse disponibili per le domande di sostegno a valere sulla misura 11 del PSR 2014/2020, annualità 2016, trovano copertura finanziaria nell'assegnazione complessiva della misura stessa, al netto di quelle necessarie al pagamento dei "trascinamenti" degli impegni assunti con la programmazione 2007/2013 e antecedenti e con le domande di sostegno/pagamento presentate nell'annualità 2015, attualmente in corso di ammissibilità.

#### **Articolo 12 (Procedimento domande di sostegno)**

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, e s. m. e int. il procedimento amministrativo relativo alla domanda di sostegno ha una durata di 180 giorni. Esso ha inizio con la fase "verifica ricevibilità e completezza delle domande" e termina con la fase di "notifica ai richiedenti delle determinazioni adottate"

Tale termine potrà essere derogato per l'acquisizione degli elementi necessari ad escludere il doppio finanziamento, (articolo 21 del regolamento (UE) n.1307/2013), risultanti dalla conclusione dell'istruttoria della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, o a seguito di specifiche disposizioni impartite dall'O.P. AGEA.

La durata del procedimento potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successiva fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni.

Sono di competenza del Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Giunta regionale, Sezione "Normative delle produzioni biologiche, certificate e tradizionali", il cui responsabile è individuato quale soggetto responsabile del procedimento, le seguenti attività:

- Ricevibilità delle domande di sostegno o irricevibilità;
- Istruttoria domande di sostegno e ammissibilità agli aiuti o inammissibilità;
- Declaratorie di inammissibilità o irricevibilità e comunicazione al beneficiario;

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e s.m. e int., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

### **Articolo 13 (Criteri di ammissibilità)**

Possono usufruire degli aiuti previsti dalla misura 11, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 paragrafo 1, con una superficie aziendale minima, ammissibile all'impegno (SOI), almeno pari ad un ettaro.

### **Articolo 14 (Criteri di selezione delle domande)**

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la concessione delle provvidenze previste dalla presente sottomisura non si prevedono criteri di selezione.

Tuttavia, in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande saranno applicate procedure di selezione in relazione al maggior vantaggio ambientale atteso.

Saranno pertanto finanziate prioritariamente le aziende che hanno superficie ad impegno ricadente in aree ZVN e a seguire quelle con maggiore superficie assoggettata all'impegno.

### **Articolo 15 (Disposizioni)**

Per quanto attiene la misura 11 del PSR per l'Umbria 2014/2020, le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte del Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.

### **Articolo 16 (Informativa sul trattamento dei dati personali)**

Il d.lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art.2 e 11 del Codice.

La Regione Umbria tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività.

Qualora la Regione Umbria dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

Il titolare del trattamento è il responsabile del servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Regione Umbria.

Il responsabile del trattamento interno è il responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Sezione "Normative delle produzioni biologiche, certificate e tradizionali" della Regione Umbria.

Il responsabile del trattamento esterno è Organismo Pagatore Agea nella persona del Dirigente dell'ufficio sviluppo rurale.

In relazione al presente trattamento il dichiarante potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art.7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art.8 del citato decreto.

## **Sezione 2**

### **SOTTOMISURA - 11.1 - pagamento al fine di introdurre pratiche e metodi di produzione biologica**

#### **Articolo 17**

##### **(Finalità della sottomisurazione)**

La sottomisura incentiva l'introduzione del metodo di agricoltura biologica mediante un supporto finanziario per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per introdurre i metodi dell'agricoltura biologica nel corso dei primi cinque anni di adesione alla produzione biologica.

Il sostegno alla conversione dall'agricoltura convenzionale è finalizzato ad incrementare la superficie agricola regionale condotta con tecniche colturali sostenibili, con l'obiettivo di conservare ed aumentare la qualità e la fertilità dei suoli agricoli e dell'acqua e rispondere alle nuove esigenze espresse dai consumatori, sempre più orientati ed attenti ad acquistare prodotti ottenuti attraverso sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente.

Gli agricoltori che si assoggettano agli obblighi della sottomisura sono tenuti al rispetto degli impegni correlati all'introduzione del metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) 834/2007 e al Reg. (CE) N. 889/2008, come recepito dal DM MIPAAF n. 18354 del 27/11/2009 - Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

#### **Articolo 18**

##### **(Criteri di ammissibilità)**

Possono beneficiare dell'aiuto previsto per la presente sottomisura i soggetti di cui all'articolo 3 paragrafo 1, che introducono il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Fermo restando il periodo di conversione regolamentare, il pagamento del premio relativo alla presente sottomisura è riconosciuto solo alle superfici che per la prima volta sono assoggettate al metodo biologico.

La durata degli impegni è commisurata all'effettivo periodo di conversione delle superfici come definite all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 889/2008 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, ovvero due anni per le colture annuali, i pascoli o prati permanenti e tre anni per le colture perenni diverse dai foraggi.

Per le restanti annualità ad impegno o per superfici in conversione da oltre 90 giorni rispetto la data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno, il premio è concesso come mantenimento del metodo di produzione biologica (sottomisura 11.2).

Qualora il beneficiario incorra in infrazioni gravi rilevate dall'Organismo di Controllo (OdC), che comportino l'esclusione dall'Albo regionale degli operatori biologici, saranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste.

#### **Articolo 19**

##### **(Interventi ammissibili ed impegni correlati)**

Sono ammissibili ai benefici previsti dalla sottomisura esclusivamente i terreni che per la prima volta sono condotti con tecniche di agricoltura biologica e assoggettati al sistema di controllo come previsto dal Regolamento CE n. 834/2007, ad eccezione dei pascoli e dei prati pascoli. Questi ultimi potranno beneficiare degli aiuti solo in presenza di allevamenti pascolivi biologici (bovini, equidi e ovicaprini).

Per poter accedere ai benefici della sottomisura l'azienda deve aver presentato la prima notifica di iscrizione al sistema biologico.

### **Articolo 20**

#### **(Intensità dell'aiuto)**

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate e qualora sommato a quello conseguente alla combinazione degli impegni della misura 11, non potrà superare i limiti massimi previsti dall'allegato 2 del Regolamento UE 1305/2013 (600,00 euro/ha/anno per le colture annuali, 900,00 euro/ha/anno per le colture perenni specializzate ed 450 euro/ha/anno per altri usi della terra).

<b>Gruppi colturali</b>	<b>Aree rurali intermedie €/ettaro/anno</b>	<b>Aree con problemi complessivi di sviluppo €/ettaro/anno</b>
Seminativi	407,00	385,00
Foraggere (*)	214,00	195,00
Ortive (**)	600,00	600,00
Vite e fruttiferi	900,00	900,00
Olivo	642,00	609,00
(*) escluso il pascolo e il prato pascolo.		
(**) compreso il tabacco.		

Nel caso l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a foraggere o a pascolo e prato pascolo oggetto di impegno, aumentato di un importo pari ai maggiori costi che l'agricoltore sostiene per la gestione dell'allevamento biologico; esso ammonta ad € 262,00 per UBA ed è commisurato ad un UBA/ettaro/anno fra i limiti maggiore di zero e minore o uguale a due.

In tal caso valgono sempre i massimali previsti dall'allegato 2 del Regolamento UE 1305/2013 sopra richiamati.

Tale nuovo importo è calcolato commisurando un ettaro di superficie foraggera a un UBA/anno secondo la seguente formula.

$$A + (B \times (C/D *))$$

\* il rapporto C/D non deve superare il valore 2.

A: premio ad ettaro per superfici foraggere diverse dai pascoli e prati pascoli

B: €262,00: premio per zootecnia biologica

C: UBA pascolive aziendali biologiche

D: intera superficie aziendale foraggera biologica (compresa quella a pascolo e prato pascolo).

Il rapporto UBA pascolive biologiche e superficie foraggera aziendale biologica deve essere ricompreso fra i valori maggiore di zero e minore o uguale a due.

Qualora l'azienda superi il limite di 2 UBA biologiche per superficie foraggera biologica aziendale (superficie foraggera + superficie a pascolo e prato pascolo), l'aiuto supplementare per la zootecnia biologica non è ammesso.

### **Sezione 3**

#### **SOTTOMISURA - 11.2 pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica**

##### **Articolo 21**

###### **(Finalità della sottomisura)**

La sottomisura incentiva il sostegno al mantenimento del metodo di agricoltura biologica mediante un supporto finanziario per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi dell'agricoltura biologica.

In questo modo, si vuole incentivare la conservazione di un sistema di produzione sostenibile dal punto di vista ambientale e favorire un migliore e più razionale utilizzo delle risorse naturali.

Gli agricoltori che adottano gli obblighi della sottomisura sono tenuti al rispetto degli impegni correlati al mantenimento del metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) 834/2007 e al Reg. (CE) N. 889/2008 della commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dal DM MIPAAF n. 18354 del 27/11/2009 - Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

##### **Articolo 22**

###### **(Criteri di ammissibilità)**

Possono beneficiare dell'aiuto previsto per la presente sottomisura i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 paragrafo 1, che adottano il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora il beneficiario incorra in infrazioni gravi rilevate dall'Organismo di Controllo (OdC), che comportino l'esclusione dall'Albo regionale degli operatori biologici, saranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste.

##### **Articolo 23**

###### **(Interventi ammissibili ed impegni correlati)**

Sono ammissibili ai benefici previsti dalla sottomisura esclusivamente i terreni condotti con tecniche di agricoltura biologica e assoggettati al sistema di controllo come previsto dal Regolamento CE n. 834/2007, ad eccezione dei pascoli e dei prati pascoli. Questi ultimi potranno beneficiare degli aiuti solo in presenza di allevamenti pascolivi biologici (bovini, equidi e ovicapri).

Per poter accedere ai benefici della sottomisura l'azienda deve essere regolarmente assoggettata al sistema di controllo biologico.

##### **Articolo 24**

###### **(Intensità dell'aiuto)**

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate e qualora sommato a quello conseguente alla combinazione degli impegni della misura 10, non potrà superare i limiti massimi previsti dall'allegato 2 del Regolamento UE 1305/2013 (600,00 euro/ha/anno per le colture annuali, 900,00 euro/ha/anno per le colture perenni specializzate ed 450 euro/ha/anno per altri usi della terra).

<b>Gruppi colturali</b>	<b>Aree rurali intermedie €/ettaro/anno</b>	<b>Aree con problemi complessivi di sviluppo €/ettaro/anno</b>
Seminativi	335,00	257,00
Foraggere (*)	170,00	160,00
Ortive (**)	595,00	553,00
Vite e fruttiferi	780,00	770,00
Olivo	533,00	490,00
(*) escluso il pascolo e il prato pascolo.		
(**) compreso il tabacco.		

Nel caso l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a foraggere o a pascolo e prato pascolo oggetto di impegno, aumentato di un importo pari ai maggiori costi che l'agricoltore sostiene per la gestione dell'allevamento biologico; esso ammonta ad € 262,00 per UBA ed è commisurato ad un UBA/ettaro/anno fra i limiti maggiore di zero e minore o uguale a due.

In tal caso valgono sempre i massimali previsti dall'allegato 2 del Regolamento UE 1305/2013 sopra richiamati.

Tale nuovo importo è calcolato commisurando un ettaro di superficie foraggera a un UBA/anno secondo la seguente formula.

$$A + (B \times (C/D *))$$

\* il rapporto C/D non deve superare il valore 2.

A: premio ad ettaro per superfici foraggere diverse dai pascoli e prati pascoli

B: €262,00: premio per zootecnia biologica

C: UBA pascolive aziendali biologiche

D: intera superficie aziendale foraggera biologica (compresa quella a pascolo e prato pascolo).

Il rapporto UBA pascolive biologiche e superficie foraggera aziendale biologica deve essere ricompreso fra i valori maggiore di zero e minore o uguale a due.

Qualora l'azienda superi il limite di 2 UBA biologiche per superficie foraggera biologica aziendale (superficie foraggera + superficie a pascolo e prato pascolo), l'aiuto supplementare per la zootecnia biologica non è ammesso.